



30 GEN. 2026



A.S.D Gruppo Polisportivo Dilettantistico ASSEMINI

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

ART. 1

Denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e similari. All'art.4 del DPR 633 del 1972 e all'art.148 del TUIR, è costituita, con sede in Assemini Via Giovanni Pascoli, 16, un'associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione "Associazione Sportiva Dilettantistica **"GRUPPO POLISPORTIVO ASSEMINI"**. Via Giovanni Pascoli 16 Assemini

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell'ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportiva nazionali o dell'ente di promozione cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

ART. 2

Scopo

L'associazione non ha alcun fine di lucro, nemmeno indiretto e destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del Dlgs 36 del 2021.

Essa opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART. 3

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, dell'International Paralympic Committente del CIP, nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali (Olimpiche e Paralimpiche) e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI e dal CIP, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione s'impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento e dal Comitato olimpico Internazionale e International Paralympic Committente in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione s'impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico, delle Federazioni (Olimpiche e Paralimpico), Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinente alla vita dell'associazione sportiva, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 39/2021.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art.9 del Dlgs 28 febbraio 2021, n.36, attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lettera a) - ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci e tesserati - purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'art.17, comma , della legge 23 agosto 1988, n.400 (art.9 comma 1 Dlgs 36/2021). La loro individuazione è rimessa al Consiglio Direttivo.

TITOLO III

ART. 4

Soci e tesserati

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, per tesserati si intendono i minori e/o le persone che praticano attività sportiva condividendo gli scopi dell'associazione ma che vogliono solo praticare solo l'attività sportiva.



A.S.D Gruppo Polisportivo Dilettantistico ASSEMINI



ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, compilando apposito documento, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, se interessato solo all'attività sportiva può essere iscritto come tesserato, in tal caso può partecipare alle assemblee ma senza diritto di voto.

Nel corso dell'anno, previa richiesta al consiglio direttivo, potrà cambiare il proprio status e diventare socio effettivo per propria scelta.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà iscritto nel relativo registro degli associati.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6

Diritti e doveri dei soci

La qualifica di **socio** dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

La qualifica di **socio** e **tesserato** ha il dovere:

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- all'osservanza dello Statuto e delle direttive dell'ente di promozione sportiva del CONI e paralimpiche CIP cui l'Associazione è affiliata,
- al pagamento della quota associativa annuale ed eventualmente altre quote periodiche per svolgere le attività istituzionali alle quali il socio o tesserato intenda volontariamente partecipare;
- partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie (per i tesserati **senza diritto di voto e potersi candidare per eventuali elezioni e cariche sociali**).

La società adempirà a quanto previsto dall'art.16 del D.Lgs 39/2021 Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport, individuando e incaricando la persona idonea a svolgere la gestione (Safeguarding).

ART. 7

L'ammontare della quota contributo associativo annuale e dei corrispettivi specifici relativi alle attività istituzionali, di cui al precedente articolo, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo: essi non sono trasmissibili ad alcun titolo, né restituibili o rivalutabili se non per decisione dello stesso Direttivo.

La quota stabilita è valida anche per i tesserati.

TITOLO IV

ART. 8

Recesso – Esclusione

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o causa di morte.

ART. 9

Le dimissioni da associato (recesso) dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo, per lettera A/R per, fax, mail, messaggio sms, WhatsApp, telegram o di altro sistema purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento della quota associativa contributo per un periodo superiore a 2 mesi decorrente dall'inizio dell'esercizio sociale (salvo comprovati impedimenti valutati di volta in volta dal Consiglio Direttivo)
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione



A.S.D Gruppo Polisportivo Dilettantistico ASSEMINI

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono - ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'ART.9 - essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera A/R, PEC, fax, mail, messaggio sms, WhatsApp o di altro sistema simile, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato e devono essere motivate.

Il destinatario del provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

ART.11

Patrimonio sociale

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative annuali
- b) corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali rese a soci e tesserati;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di altri Enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto, sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità statutarie;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali;
- f) proventi dalle eventuali attività diverse, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) altre entrate compatibili a norma di Legge.

Il fondo comune patrimonio, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo durante la vita dell'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita della associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge comunque denominata a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento, individuale del rapporto.

In ogni caso gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria dell'Associazione o all'incremento del patrimonio associativo ed utilizzabile solo a favore delle attività statutarie previste.

ART.12

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il resoconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

ART.13

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea dei soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo, Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto);
- Tutte le cariche sono gratuite.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per la modifica dello Statuto che per quelle di messa in liquidazione e di scioglimento dell'Associazione



A.S.D Gruppo Polisportivo Dilettantistico ASSEMINI



ART.14

Assemblee

L'Assemblea è l'organo sovrano della Associazione ed è composta dagli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun socio (sono esclusi i tesserati) ha diritto di voto e può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Il numero delle deleghe ammesse non deve superare un terzo dei presenti all'Assemblea.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie

La relativa convocazione deve effettuarsi – almeno 15 giorni prima della adunanza -

mediante invio di lettera raccomandata A/R, (o, in alternativa, di uno o più delle seguenti comunicazioni: PEC, fax, mail, messaggio sms, WhatsApp, telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione e provvedendo al contestuale avviso da affiggersi nel locale sede sociale) contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'assemblea è principalmente richiesta dal Consiglio Direttivo, eventualmente in caso di necessità possono proporla 1/3 dei soci.

Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l'assemblamento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, meet, zoom e similari, alle seguenti condizioni si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, purché idonei a consentire la puntuale e verifica dell'identità dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto.

ART.15

L'assemblea ordinaria

- a) approva il rendiconto annuale economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente dei membri dell'Organo di Controllo Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli aspetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti associativi.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un 1/3 dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette (7) giorni dalla data della sua richiesta.

ART.16

Nelle assemblee ordinarie hanno diritto al voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo, sono esclusi dal voto gli associati con titolo di tesserati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto. entro un'ora dalla prima convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART.17

L'assemblea straordinaria

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla messa in liquidazione, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Nelle assemblee straordinarie hanno diritto di voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/5 dei soci aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un ora dalla prima convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualora sia presente almeno il 50% + 1 dei soci aventi diritto.



A.S.D Gruppo Polisportivo Dilettantistico ASSEMINI

ART.21

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

ART.22

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci e Rendiconto annuali, alle scritture contabili e alla annessa documentazione, ai libri sociali istituiti.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale e ivi messi a disposizione dei soci per la consultazione, previo appuntamento concordato con almeno 60 giorni di anticipo.

TITOLO VII

ART.23

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti (3/5) dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati.

Esonerata la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7 c.1 del Dlgs 36 del 2021.

ART.24

Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel Dlgs 36 del 2021 e similari

Assemini 24 Gennaio 2026

La Segretaria
Fadda Raffela

Il Presidente
Tronci Mauro



30 GEN. 2026